



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV ASSEMBLEA NAZIONALE

Delibera n. 5 del 30 aprile 2021

Oggetto: approvazione delle modifiche all'art. 39 dello Statuto CRI

Il giorno 30 aprile 2021 l'Assemblea Nazionale dell'Associazione Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato regolarmente costituita;

VISTO il d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

VISTO il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, da ultimo modificato in occasione dell'Assemblea del 30 novembre 2019, e in particolare l'art. 32.3, lett. d) a norma del quale l'Assemblea Nazionale delibera le modifiche statutarie a maggioranza dei due terzi dei componenti;

VISTO il Codice del Terzo settore approvato con d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e, in particolare, l'art. 101, comma 2 a norma del quale è previsto che gli enti del Terzo settore adeguino i propri Statuti alle norme contenute nel Codice del Terzo settore;

CONSIDERATO CHE tra il Codice del Terzo settore prevede la facoltà, per le Reti associative, di adottare modelli statutari tipizzati (art. 47, comma 5) e che, in conformità a tale previsione, l'Associazione ha approvato i modelli di Statuto-tipo dei Comitati CRI con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 70 del 22 giugno 2019, poi depositati autonomamente da ciascun Comitato con proprio Notaio;

RAVVISATA una non integrale conformità tra le previsioni dello Statuto CRI e quella dello Statuto-tipo con riferimento alla norma sull'incompatibilità;

SENTITA la relazione del Presidente Nazionale;

CONSIDERATO quanto emerso durante la seduta dell'Assemblea Nazionale della CRI, alla presenza del Notaio incaricato di verbalizzare le modifiche in apposito atto pubblico;

DELIBERA

- di approvare, con n. 489 voti favorevoli, n. 2 contrari e n. 13 astenuti la modifica dell'art. 39 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana attualmente vigente recante "Incompatibilità" nel testo che si allega alla presente, al fine di renderlo conforme ad analoga previsione contenuta nello Statuto tipo.

La presente delibera viene trasmessa al Segretario Generale per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario Generale
Cecilia Crescioli

Il Presidente
Avv. Francesco Rocca



39. INCOMPATIBILITÀ

39.1 Tutte le cariche elettive di cui al presente Statuto, ivi comprese quelle di membri dei Consigli Direttivi, nonché le cariche di rappresentante del Corpo militare volontario C.R.I. nei predetti Consigli o di Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I. a tutti i livelli sono incompatibili:

- a. tra di loro;
- b. con il percepimento di emolumenti da parte della Croce Rossa Italiana, nonché dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, anche indiretto (agenzie interinali, cooperative, società partecipate);
- c. con la titolarità di cariche presso altro ente, società e/o associazione, che persegue scopi ed attività istituzionali analoghi, in concorrenza o in conflitto di interessi rispetto a quelli della Croce Rossa Italiana;
- d. con la titolarità di cariche nelle associazioni di cui all'articolo 16, comma 2 lettera d) del presente Statuto;
- e. con la titolarità di cariche di responsabilità e rappresentatività in partiti e movimenti politici nonché di cariche elettive previste per le elezioni amministrative locali – ad eccezione di quelle dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti – provinciali e regionali (ivi comprese le Comunità montane), politiche e per il Parlamento europeo e con la titolarità della carica di assessore, sottosegretario di Stato o ministro. Le cariche elettive di cui al presente Statuto sono incompatibili altresì con la titolarità di incarichi di responsabilità e rappresentatività di rilievo nazionale in altri movimenti, sindacati, confessioni religiose e associazioni aventi analoghe finalità a quelle della Croce Rossa Italiana. L'incompatibilità decorre al momento dell'accettazione della candidatura per cariche elettive o della nomina per tutti gli altri incarichi.

39.2 Il diritto di opzione si esercita entro cinque giorni dal momento in cui si verifica la situazione di incompatibilità. Il mancato esercizio comporta la decadenza dalla carica cui si è stati eletti.

39.3 La candidatura ad una delle cariche elettive di cui alla lettera e) o la nomina ad una delle cariche di cui alle lettere c) e d) del primo comma, comporta l'immediata decadenza dalle cariche elettive di cui al presente Statuto, ivi comprese quelle di membri dei Consigli Direttivi, nonché le cariche di rappresentante del Corpo militare volontario C.R.I. nei Consigli Direttivi o di Ispettrice II.VV. a tutti i livelli.